



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Viale Alcide De Gasperi, 42 – 40132 BOLOGNA
Tel. 051 31.43.889 – Fax 051 31.43.881

Mail: giovanile@figccrer.it
Pec: giovanile@pec.figccrer.it

SETTORE GIOVANILE

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N°6bis del 07/08/2020

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

(nessuna comunicazione)

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

(nessuna comunicazione)

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo

(nessuna comunicazione)

3.2. Comunicazioni della Segreteria

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI
ALLIEVI U17 E GIOVANISSIMI U15 DILETTANTI
Stagione Sportiva 2020/2021

TITOLO I – CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, per la stagione sportiva 2020/2021, in via sperimentale, dei Campionati delle Categorie ALLIEVI UNDER 17 e GIOVANISSIMI UNDER 15.

Art. 2 – Limiti di età per la partecipazione ai Campionati Allievi e Giovanissimi

1. Salvo diverse determinazioni del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., i Campionati Allievi U17 e Giovanissimi U15 sono riservati alle seguenti fasce d'età:

A - CATEGORIA ALLIEVI - UNDER 17

Possono partecipare ai Campionati i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (2020), abbiano compiuto il 14° anno di età (ovvero nati nel 2005) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 16° (ovvero nati nel 2004). Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività coloro che abbiano compiuto il 14° anno di età (ovvero nati nel 2006 e nel 2007), dopo il compimento del 14° anno di età.

B - CATEGORIA GIOVANISSIMI - UNDER 15

Possono partecipare ai Campionati i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (2020), abbiano compiuto il 12° anno di età (ovvero nati nel 2007) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 14° (ovvero nati nel 2006). Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività coloro che abbiano compiuto il 12° anno di età nel corso dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 2008, dopo il compimento del 12° anno di età) limitatamente ad un numero **massimo di 5 calciatori**.

Tabella riepilogativa dei limiti di età nei Campionati Allievi e Giovanissimi

Campionato	Fascia di età	Ulteriori possibilità di partecipazione
Allievi – Under 17	2004 – 2005	2006 e 2007 dopo il compimento del 14° anno di età
Giovanissimi – Under 15	2006 – 2007	massimo 5 calciatori nati nel 2008, dopo il compimento del 12° anno di età (NO 2009)

Art. 3 – Articolazione dei Campionati Allievi e Giovanissimi

I Campionati Allievi e Giovanissimi si articolano su tre livelli:

- 1° livello: Campionato Regionale Élite;
- 2° livello: Campionato Regionale Primavera, che si svolge nella "Fase Primavera";
- 3° livello: Campionato Provinciale che, a sua volta, si articola in "Fase Autunnale" e "Fase Primavera".

Art. 4 – Il Campionato Regionale Élite

1. Al Campionato Regionale Élite partecipano tutte le Società regolarmente iscritte con proprie squadre con le modalità e nella misura di cui al successivo art. 8.
2. Il Campionato si svilupperà con gare di andata e ritorno, con inizio indicativo nel mese di ottobre e termine nel mese di maggio dell'anno successivo.
3. Il Campionato è gestito dal Comitato Regionale e si concluderà con l'assegnazione del Titolo di Campione Regionale della Categoria, con l'attribuzione del diritto di accesso alle "Fasi Finali Nazionali" delle rispettive Categorie.

Art. 5 – La fase autunnale e la fase primaverile

1. Alla "Fase Autunnale", che termina entro la fine dell'anno solare, partecipano tutte le Società iscritte con proprie squadre che non partecipano al Campionato Regionale Élite.
2. Le gare sono gestite in autonomia dalle Delegazioni Provinciali territorialmente competenti, le quali stabiliscono la struttura della manifestazione (gare di andata/ritorno o gare di sola andata), il numero dei gironi, la loro composizione, i calendari degli incontri.
3. Le seconde squadre della medesima Società, da specificare all'atto dell'iscrizione al Campionato, partecipano alla "Fase Autunnale" senza diritto di classifica e sono collocate, di norma, in gironi diversi.
4. Alla "Fase Primaverile" le squadre iscritte alla "Fase Autunnale" partecipano ai Campionati Regionali o ai Campionati Provinciali a seconda del piazzamento in classifica nella prima Fase.
5. Il Campionato Regionale Primavera è organizzato e gestito dal Comitato Regionale e si conclude con l'aggiudicazione del Titolo di "Campione Regionale Primavera" della Categoria.
6. I Campionati Provinciali sono organizzati e gestiti dalle Delegazioni Provinciali territorialmente competenti e si concludono con l'aggiudicazione del titolo di "Campione Provinciale" della Categoria.

Art. 6 – Obbligo dell'allenatore abilitato nei Campionati Regionali e Provinciali

1. Le squadre che partecipano ai Campionati Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 di qualsiasi livello, hanno l'obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA (UEFA-PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots-C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.
2. Il nominativo dell'allenatore va comunicato al Comitato Regionale per i Campionati Regionali e alla Delegazione Provinciale territorialmente competente per i Campionati Provinciali prima dell'inizio del Campionato.

Art. 7 – Le Società appartenenti alle Leghe Professionistiche

1. Nell'ipotesi che non sia possibile organizzare appositi gironi destinati alla partecipazione delle Società appartenenti alle Leghe Professionistiche, queste partecipano alla "Fase Autunnale" senza diritto di classifica e, conseguentemente, non sono ammesse ai Campionati Regionali della Fase Primavera.

TITOLO II – I CAMPIONATI REGIONALI

Art. 8 – L'organico dei Campionati Regionali Élite.

1. L'organico dei Campionati Regionali Allievi U17 e Giovanissimi U15 Élite è fissato in n. 42 squadre, suddivise in tre (3) gironi da quattordici (14) squadre ciascuno.

2. A ciascun Campionato Regionale Allievi U17 e Giovanissimi U15 Élite sono ammesse le squadre in organico nella stagione 2019/2020 e quelle al primo posto delle classifiche cristallizzate nei gironi dei Campionati Regionali Primavera della stagione sportiva 2019/2020.

3. Sarà preclusa la partecipazione al Campionato d'Élite della stagione successiva 2021/2022:

- a) alle Società delle squadre che si classificheranno al 13° e 14° posto del girone;
- b) alle Società delle squadre perdenti le gare play-out fra quelle classificate al 9°, 10°, 11° e 12° posto di ciascun girone. I criteri e le modalità di svolgimento delle gare play-out sono stabiliti al successivo art.12.

4. Nel caso di rinuncia delle Società aventi diritto, i posti disponibili nell'organico sono assegnati dal Comitato Regionale seguendo l'ordine della graduatoria disciplinata dal successivo art.13.

Art. 9 – L'organico dei Campionati Regionali Primavera.

1. L'organico dei Campionati Regionali Allievi U17e Giovanissimi U15 Primavera è fissato in n. 40 squadre ciascuno, suddivise in cinque (5) gironi da otto (8) squadre. La composizione dei gironi è di competenza insindacabile del Comitato Regionale.

2. Le Società delle squadre vincitrici il proprio girone del Campionato Regionale Primavera acquisiscono il diritto a partecipare, nella successiva stagione sportiva 2021/2022, al rispettivo Campionato Regionale Élite.

3. Il numero delle squadre ammesse alla "Fase Primavera" del Campionato Regionale Primavera per ciascuna Delegazione è determinato dal Comitato Regionale in misura proporzionale al numero complessivo delle squadre in classifica partecipanti all'attività della Categoria di appartenenza (fascia A più fascia B).

4. Nel caso di rinuncia delle Società aventi diritto i posti disponibili in organico sono assegnati alle squadre della stessa Delegazione Provinciale in funzione della classifica dei gironi della "Fase Autunnale" fino al 5° posto compreso. Ulteriori disponibilità saranno assegnate dal Comitato Regionale a proprio insindacabile giudizio.

Art. 10 – Criteri di ammissione ai Campionati Regionali Élite e Primavera.

1. Fatte salve eventuali specifiche deroghe concesse dal Settore Giovanile e Scolastico, sono ammesse alla partecipazione dei Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi della "Fase Primavera" le squadre delle Società in possesso dei seguenti requisiti:

a1) **Campionato Regionale Élite**: le Società in organico nella stagione 2019/200 e quelle al primo posto delle classifiche cristallizzate nei gironi dei Campionati Regionali Primavera della stagione sportiva 2019/2020.

a2) **Campionato Regionale Primavera**: le Società delle squadre che occupano uno dei primi posti in classifica, appositamente e previamente individuati, nei gironi della "Fase Autunnale" organizzata dalle Delegazioni provinciali territorialmente competenti;

b) che non risultano precluse o escluse secondo quanto stabilito dal C.U. n. 1 Settore Giovanile e Scolastico e nei criteri di ammissione approvati dal Consiglio Direttivo del S.G.S. pubblicati con apposito C.U. n. 3/SGS del 19/07/2019;

c) che hanno la disponibilità di idoneo impianto di gioco per le gare interne;

d) che provvedono al versamento della tassa di iscrizione nella misura fissata dalla F.I.G.C.

2. Le Società ammesse a prendere parte ai Campionati Regionali Élite e Primavera hanno l'obbligo di confermare la partecipazione entro il **termine perentorio** fissato dal Comitato Regionale, perfezionando l'iscrizione attraverso le normali procedure on line.

TITOLO III – ASPETTI ORGANIZZATIVI DEI CAMPIONATI ALLEVI E GIOVANISSIMI

Art. 11 – La disputa delle gare.

1. La sessione ordinaria dei Campionati Regionali si svolge con gare di andata/ritorno.

2. In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati Regionali Élite o delle "Fase Autunnale" e "Fase Primavera" dei Campionati Provinciali e Regionali Primavera, per la compilazione delle relative classifiche si procede, senza la disputa di ulteriori gare, attraverso la compilazione di una graduatoria (c.d. classifica avulsa) fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;

b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;

c) della differenza tra reti segnate e subite nell'intera fase;

d) del maggior numero di reti segnate nell'intera fase;

e) del maggior numero di reti segnate in trasferta rapportate al numero delle gare disputate;

f) del sorteggio a cura del Comitato Regionale.

3. Solo per individuare le squadre vincitrici del proprio girone del Campionato Regionale Primavera che, ai sensi dell'art. 9, co.2 del presente Regolamento, acquisiscono il diritto a partecipare, nella stagione successiva al Campionato Regionale d'Élite, per determinare il primo posto in classifica, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, si applica l'art. 51 delle NOIF.

Art. 12 – La fase play-out dei Campionati Regionali Élite.

1. Partecipano alla fase play-out dei Campionati Regionali Élite Allievi U17 e Giovanissimi U15 le squadre delle Società che si classificano al 9°, 10°, 11° e 12° posto di ciascun girone.

2. Le quattro squadre di ogni girone si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle Società che al termine della sessione ordinaria del Campionato occupano la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:

9^a classificata – 12^a classificata

10^a classificata – 11^a classificata

3. Alle squadre perdenti le gare dei due accoppiamenti sarà preclusa la partecipazione al Campionato Regionale Élite della stagione sportiva successiva 2021/2022, ai sensi del precedente art. 8, comma 3.

4. Nelle gare dei due accoppiamenti, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno per la Categoria Allievi U17 e di 10 minuti ciascuno per la Categoria Giovanissimi U15 e, persistendo la parità, risulteranno perdenti, e quindi precluse, le squadre dei due accoppiamenti peggiori classificate al termine della sessione ordinaria del Campionato.

5. Qualora al termine della sessione ordinaria del Campionato il distacco tra le squadre di ciascuno dei sopra indicati accoppiamenti sia pari o superiore a cinque (5) punti, il rispettivo incontro play-out non sarà disputato e la Società peggior classificata al termine della sessione ordinaria del Campionato risulterà preclusa dalla partecipazione al Campionato Regionale Élite della stagione sportiva successiva 2021/2022, ai sensi del precedente art. 8, comma 3.

6. Riguardo le sanzioni nelle gare play-out si applica l'art. 19, comma 13, del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 13 – Completamento degli organici dei Campionati Regionali Élite.

1. Nell'ipotesi di posti vacanti negli organici dei Campionati Regionali Allievi U17 e Giovanissimi U15 Élite per qualsiasi motivo (es. rinuncia di Società aventi diritto, preclusione sopravvenuta, ecc.) per il completamento degli organici stessi saranno prese in esame le squadre seconde classificate nella sessione ordinaria del Campionato Regionale Primavera 2019/2020, seguendo l'ordine della graduatoria pubblicata sul CU n° 4 del 22.07.2020.

2. L'ordine di priorità fra le seconde classificate è dato dal quoziente punti/partita conseguito al termine del Campionato Regionale Primavera. In caso di parità di quoziente fra due o più squadre, la priorità è data dalla sommatoria dei punti attribuiti alle Società interessate in relazione ai seguenti parametri:

a) posizione nella Coppa Disciplina nella stagione 2019/2020

1^a classificata – punti 25

2^a classificata – punti 20

3^a classificata – punti 15

4^a classificata – punti 10

5^a classificata – punti 5

b) Scuola Calcio Élite nella stagione 2019/2020 - punti 10;

c) partecipazione al Torneo di fascia B della Categoria organizzato dal Comitato Regionale nella stagione precedente – punti 3;

d) disponibilità di campo di gioco in erba artificiale: punti 5.

3. In caso di ulteriori posti vacanti provvederà insindacabilmente il Comitato Regionale sulla base delle richieste contenenti le caratteristiche tecnico-organizzative delle Società interessate.

TITOLO IV – NORME GENERALI.

Art. 14 – Campi di gioco - Alternanza di gare interne sullo stesso campo.

1. Tutte le gare dei Campionati Regionali si disputano alla domenica mattina alle ore 10,30, salvo diversa e insindacabile determinazione del Comitato Regionale sulla base di effettive esigenze ed accertate esigenze manifestate per iscritto dalle Società interessate.
2. I campi di gioco dei Campionati Regionali dovranno essere di norma destinati esclusivamente alla disputa, alla domenica mattina, alle gare interne di tali Campionati.
3. In deroga al comma 2 potrà essere richiesta l'autorizzazione per la disputa di gare interne dei Campionati e/o Tornei della medesima Società solo se ciò è consentito dallo sviluppo dei relativi calendari dei Campionati/Tornei e comunque con inizio dei Campionati Regionali non prima delle ore 10.00.
4. Nell'ipotesi che lo sviluppo dei calendari non consenta l'integrale rispetto di eventuali alternanze la Società ha l'obbligo, pena l'esclusione dalla manifestazione di che trattasi, di individuare e comunicare al Comitato Regionale un campo di gioco idoneo diverso da quello precedente, allegando la relativa dichiarazione di disponibilità.
5. La richiesta di alternanza di gare interne deve essere contenuta esclusivamente negli appositi spazi previsti nella domanda di iscrizione; non saranno prese in considerazione richieste presentate senza l'osservanza di questa formalità.

Art. 15 – Variazioni calendario, orari ufficiali e campi di gioco.

1. Le richieste di variazione delle gare dei Campionati devono essere adeguatamente motivate e devono pervenire alla Delegazione Provinciale competente ovvero all'Ufficio Agonistica del Comitato Regionale per i Campionati Regionali, di norma, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara. La tassa di cui al successivo comma 3 è raddoppiata nel caso di richiesta non motivata.
2. Le richieste di variazioni di orario delle singole gare, lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi e posticipi) e l'inversione di turni di calendario, da inviare a mezzo fax o posta elettronica, devono essere corredate con l'assenso della Società avversaria interessata.
3. Ogni variazione deve essere preventivamente autorizzata dalla Delegazione Provinciale competente ovvero dal Comitato Regionale per i Campionati Regionali mediante ufficializzazione sul Comunicato Ufficiale, con apposita comunicazione o altri sistemi informativi nei casi urgenti (SMS, notizia sul sito internet istituzionale, ecc.) e la relativa richiesta è soggetta all'addebito di una "tassa di istruttoria" a carico della Società richiedente ovvero, se non specificato, alla Società che disputa la gara su campo proprio, pari ad € 20,00, indipendentemente dall'accoglimento.
4. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale possono, senza comunicazione alcuna, non prendere in considerazione le domande presentate in spregio alle presenti disposizioni.
5. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale hanno facoltà di disporre accertamenti circa la veridicità delle motivazioni denunciate e, in caso di presunta falsità, segnalano ai competenti organi della Giustizia Sportiva le Società e i rispettivi Dirigenti responsabili.
6. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale sono gli unici soggetti competenti a disporre il rinvio e qualunque altra variazione delle gare ufficiali. La chiusura degli impianti disposta unilateralmente dalle Amministrazioni comunali, dagli Enti gestori o dagli altri soggetti proprietari non determina il rinvio automatico delle gare in programma.

7. La mancata disputa delle gare a causa della chiusura degli impianti che non coincida con il rinvio previamente autorizzato dalle Delegazioni Provinciali territorialmente competenti o dal Comitato Regionale comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

8. In caso di convocazione nelle Rappresentative Regionali o Provinciali di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società è facoltà della Delegazione Provinciale competente e del Comitato Regionale, su richiesta della Società interessata, di anticipare o posticipare le gare di Campionato nel rispetto degli impegni delle Rappresentative e in funzione dello svolgimento del Campionato stesso.

Art. 16 – Obbligo della contemporaneità.

1. Tutte le gare delle ultime 2 (due) giornate della "Fase autunnale" e della "Fase primaverile", aventi interessi di classifica in funzione della partecipazione alle fasi successive ovvero alle fasi finali devono essere disputate in contemporaneità di data e di orario.

Art. 17 – Obbligo di disputa delle gare.

1. Nel caso di reiterati rinvii per il perdurare di situazioni di impraticabilità dei campi di gioco, il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali possono disporre, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, la disputa di singole gare in campi diversi da quello ufficiale anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 19 delle NOIF. In tal caso le spese relative all'utilizzo dell'impianto, maggiorate di € 50,00 a titolo di spese di istruttoria, sono a totale carico della Società nel cui interesse viene disposta la variazione.

Art. 18 – Norma di rinvio.

1. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le disposizioni dei regolamenti federali e quelle del Comunicato Ufficiale SGS n. 1 in quanto compatibili.

TITOLO A – NORME GENERALI.

Art. 19 – Campi di gioco - Alternanza di gare interne sullo stesso campo.

1. I campi di gioco dei Campionati Regionali di cui all'art. 6 dovranno essere di norma destinati esclusivamente alla disputa, alla domenica mattina, alle gare interne di tali Campiona.

2. In deroga al comma 1 potrà essere richiesta l'autorizzazione per la disputa di gare interne dei Campionati e/o Tornei della medesima Società solo se ciò è consentito dallo sviluppo dei relativi calendari dei Campionati/Tornei e comunque con inizio dei Campionati Regionali non prima delle ore 10.00

3. Nell'ipotesi che lo sviluppo dei calendari non consenta l'integrale rispetto di eventuali alternanze la Società ha l'obbligo, pena l'esclusione dalla manifestazione di che trattasi, di disporre e comunicare al Comitato Regionale un campo di gioco idoneo diverso da quello precedente.

4. La richiesta di alternanza di gare interne deve essere contenuta esclusivamente negli appositi spazi previsti nella domanda di iscrizione; non saranno prese in considerazione richieste presentate senza l'osservanza di questa formalità.

Art. 20 – Variazioni calendario, orari ufficiali e campi di gioco.

1. Le richieste di variazione delle gare dei Campionati Allievi e Giovanissimi devono essere adeguatamente motivate e devono pervenire alla Delegazione Provinciale competente ovvero all'Ufficio Agonistica del Comitato Regionale, di norma, almeno **3 (tre)** giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara. La tassa di cui al successivo comma 3 è raddoppiata nel caso di richiesta non motivata.

2. Le richieste di variazioni di orario delle singole gare, lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi e posticipi) e l'inversione di turni di calendario, da inviare a mezzo fax, devono essere corredate con l'assenso della Società avversaria interessata.
3. Ogni variazione deve essere preventivamente autorizzata dalla Delegazione Provinciale competente ovvero dal Comitato Regionale mediante ufficializzazione sul Comunicato Ufficiale, con apposita comunicazione o altri sistemi informativi nei casi urgenti (SMS, notizia sul sito internet istituzionale, ecc.) e la relativa richiesta è soggetta all'addebito di una "tassa di istruttoria" a carico della Società richiedente ovvero, se non specificato, alla Società che disputa la gara su campo proprio, pari ad € 20,00, indipendentemente dall'accoglimento.
4. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale possono, senza comunicazione alcuna, non prendere in considerazione le domande presentate in spregio alle presenti disposizioni.
5. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale hanno facoltà di disporre accertamenti circa la veridicità delle motivazioni denunciate e, in caso di presunta falsità, segnalano ai competenti organi della Giustizia Sportiva le Società e i rispettivi Dirigenti responsabili.
6. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale sono gli unici soggetti competenti a disporre il rinvio e qualunque altra variazione delle gare ufficiali. La chiusura degli impianti disposta unilateralmente dalle Amministrazioni comunali, dagli Enti gestori o dagli altri soggetti proprietari non determina il rinvio automatico delle gare in programma.
7. La mancata disputa delle gare a causa della chiusura degli impianti che non coincida con il rinvio previamente autorizzato dalle Delegazioni Provinciali competenti per territorio o dal Comitato Regionale comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
8. In caso di convocazione nelle Rappresentative Regionali o Provinciali di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società è facoltà della Delegazione Provinciale competente e del Comitato Regionale, su richiesta della Società interessata, di anticipare o posticipare le gare di Campionato/Torneo nel rispetto degli impegni delle Rappresentative e in funzione dello svolgimento del Campionato/Torneo stesso.

Art. 21 – Obbligo della contemporaneità.

1. Tutte le gare delle ultime 2 (due) giornate della fase autunnale e primaverile, aventi interessi di classifica in funzione della partecipazione alle fasi successive e quelle finali devono essere disputate in contemporaneità di data e di orario.

Art. 22 – Obbligo di disputa delle gare.

1. Nel caso di reiterati rinvii per il perdurare di situazioni di impraticabilità dei campi di gioco, il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali possono disporre, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, la disputa di singole gare in campi diversi da quello ufficiale anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 19 delle NOIF. In tal caso le spese relative all'utilizzo dell'impianto, maggiorate di € 50,00 a titolo di spese di istruttoria, sono a totale carico della Società nel cui interesse viene disposta la variazione.

REGOLAMENTO CAMPIONATO REGIONALE ÉLITE
ALLIEVI U17 E GIOVANISSIMI U15 DILETTANTI –
Stagione Sportiva 2020/2021

CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI ÉLITE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, per la stagione sportiva 2020/2021, in via sperimentale, dei Campionati delle Categorie ALLIEVI UNDER 17 e GIOVANISSIMI UNDER 15 ÉLITE.

Art. 2 - Limiti di età per la partecipazione ai Campionati Allievi e Giovanissimi Élite

1. Salvo diverse determinazioni del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., i Campionati Allievi U17 e Giovanissimi U15 Élite sono riservati alle seguenti fasce d'età:

A - CATEGORIA ALLIEVI - UNDER 17

Possono partecipare ai Campionati i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (2020), abbiano compiuto il 14° anno di età (ovvero nati nel 2005) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 16° (ovvero nati nel 2004). Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività coloro che abbiano compiuto il 14° anno di età (ovvero nati nel 2006 e nel 2007), dopo il compimento del 14° anno di età.

B - CATEGORIA GIOVANISSIMI - UNDER 15

Possono partecipare ai Campionati i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (2020), abbiano compiuto il 12° anno di età (ovvero nati nel 2007) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 14° (ovvero nati nel 2006). Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività coloro che abbiano compiuto il 12° anno di età nel corso dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 2008, dopo il compimento del 12° anno di età) limitatamente ad un numero **massimo di 5 calciatori**.

Tabella riepilogativa dei limiti di età nei Campionati Allievi e Giovanissimi Élite

Campionato	Fascia di età	Ulteriori possibilità di partecipazione
Allievi – Under 17	2004 – 2005	2006 e 2007 dopo il compimento del 14° anno di età
Giovanissimi – Under 15	2006 – 2007	massimo 5 calciatori nati nel 2008, dopo il compimento del 12° anno di età (NO 2009)

Art. 3 - Articolazione dei Campionati Allievi e Giovanissimi Élite

1. L'organico dei Campionati Regionali Allievi U17 e Giovanissimi U15 Élite è fissato in n. 42 squadre, suddivise in tre (3) gironi da quattordici (14) squadre ciascuno.

2. A ciascun Campionato Regionale Allievi U17 e Giovanissimi U15 Élite sono ammesse le squadre in organico nella stagione 2019/2020 e quelle al primo posto delle classifiche

crystallizzate nei gironi dei Campionati Regionali Primavera della stagione sportiva 2019/2020.

3. Sarà preclusa la partecipazione al Campionato Élite della stagione successiva 2021/2022:

- a) alle Società delle squadre che si classificheranno al 13° e 14° posto del girone;
- b) alle Società delle squadre perdenti le gare play-out fra quelle classificate al 9°, 10°, 11° e 12° posto di ciascun girone. I criteri e le modalità di svolgimento delle gare play-out sono stabiliti al successivo art.5.

4. Il Campionato si svilupperà con gare di andata e ritorno, con inizio, indicativamente, nel mese di ottobre e termine nel mese di maggio dell'anno successivo.

5. Nel caso di rinuncia delle Società aventi diritto, i posti disponibili nell'organico sono assegnati dal Comitato Regionale secondo i criteri illustrati nel successivo art. 6.

6. Il Campionato è gestito dal Comitato Regionale e si concluderà con l'assegnazione del Titolo di Campione Regionale della Categoria, con l'attribuzione del diritto di accesso alle "Fasi Finali Nazionali" delle rispettive Categorie.

Art. 4 - Fasi Finali dei Campionati Allievi e Giovanissimi Élite

1. In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati Regionali Élite per la compilazione delle classifiche di ciascun Girone si procede, senza la disputa di ulteriori gare, attraverso la compilazione di una graduatoria (c.d. classifica avulsa) fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- g) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- h) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- i) della differenza tra reti segnate e subite nell'intera fase;
- j) del maggior numero di reti segnate nell'intera fase;
- k) del maggior numero di reti segnate in trasferta rapportate al numero delle gare disputate;
- l) del sorteggio a cura del Comitato Regionale.

2. Le squadre classificate al primo posto di ogni girone più la migliore fra le seconde classificate disputeranno le gare di semifinale, sul terreno di gioco della prima nominata, secondo lo schema sottostante:

sf1	miglior prima - seconda	sf2	seconda miglior prima - altra prima
-----	-------------------------	-----	-------------------------------------

Per stabilire la graduatoria delle prime classificate e della miglior seconda si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) dei punti conseguiti nella sessione ordinaria del Campionato;
- b) della miglior differenza reti nella sessione ordinaria del Campionato;
- c) del maggior numero di reti segnate nella sessione ordinaria del Campionato;
- d) del sorteggio a cura del CRER.

3. Le squadre vincenti delle gare di semifinale accederanno alla gara di Finale, in campo neutro, per l'assegnazione del titolo di Campione Regionale Élite della Categoria.

4. Nelle gare di semifinale, in caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari, si procederà direttamente all'esecuzione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 del "Regolamento del Gioco del Calcio".

5. Solo nella gara di Finale, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno due tempi supplementari di 15' minuti ciascuno per la categoria Allievi U17 e di 10' ciascuno per la Categoria Giovanissimi U15; in caso di ulteriore parità si eseguiranno i tiri di rigore con le modalità stabilite dal "Regolamento del Gioco del Calcio".

Art. 5 - La fase play-out dei Campionati Regionali Élite.

1. Partecipano alla fase play-out dei Campionati Regionali Élite le squadre delle Società che si classificano al 9°, 10°, 11° e 12° posto di ciascun girone.

2. Le quattro squadre di ogni girone si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle Società che al termine della sessione ordinaria del Campionato occupano la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti

9[^] classificata – 12[^] classificata

10[^] classificata – 11[^] classificata

3. Alle squadre perdenti le gare dei due accoppiamenti sarà preclusa la partecipazione al Campionato Regionale Élite della stagione sportiva successiva 2021/2022.

4. Nelle gare dei due accoppiamenti, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno per la Categoria Allievi U17 e di 10 minuti ciascuno per la Categoria Giovanissimi U15 e, persistendo la parità, risulteranno perdenti, e quindi precluse, le squadre dei due accoppiamenti peggiori classificate al termine della sessione ordinaria del Campionato.

5. Qualora al termine della sessione ordinaria del Campionato il distacco tra le squadre di ciascuno dei sopra indicati accoppiamenti sia pari o superiore a cinque (5) punti, il rispettivo incontro play-out non sarà disputato e la Società peggior classificata al termine della sessione ordinaria del Campionato risulterà preclusa dalla partecipazione al Campionato Regionale Élite della stagione sportiva successiva 2021/2022.

6. Riguardo le sanzioni nelle gare play-out si applica l'art. 19, comma 13, del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 6 - Completamento degli organici dei Campionati Regionali Élite.

1. Nell'ipotesi di posti vacanti negli organici dei Campionati Regionali Allievi U17 e Giovanissimi U15 Élite per qualsiasi motivo (es. rinuncia di Società aventi diritto, preclusione sopravvenuta, ecc.) per il completamento saranno prese in esame le squadre seconde classificate nella sessione ordinaria del Campionato Regionale Primavera 2019/2020, seguendo l'ordine della graduatoria pubblicata sul CU n° 4 del 22.07.2020.

2. L'ordine di priorità fra le seconde classificate è dato dal quoziente punti/partita conseguito al termine del Campionato Regionale Primavera. In caso di parità di quoziente fra due o più squadre, la priorità è data dalla sommatoria dei punti attribuiti alle Società interessate in relazione ai seguenti parametri:

e) posizione nella Coppa Disciplina nella stagione 2019/2020

1[^] classificata – punti 25

2[^] classificata – punti 20

3[^] classificata – punti 15

4[^] classificata – punti 10

5[^] classificata – punti 5

- f) Scuola Calcio Élite nella stagione 2019/2020 - punti 10;
- g) partecipazione al Torneo di fascia B della Categoria organizzato dal Comitato Regionale nella stagione precedente – punti 3;
- h) disponibilità di campo di gioco in erba artificiale: punti 5.

In caso di ulteriore parità di punteggio si terrà conto, nell'ordine:

- a) dei punti di cui ai criteri della precedente lettera a);
- b) dei punti di cui ai criteri della precedente lettera b);
- c) dei punti di cui ai criteri della precedente lettera c);
- d) dei punti di cui ai criteri della precedente lettera d);
- e) della miglior differenza reti nella sessione ordinaria del Campionato;
- f) del maggior numero di reti segnate nella sessione ordinaria del Campionato;
- g) del sorteggio a cura de Comitato Regionale.

3. In caso di ulteriori posti vacanti provvederà insindacabilmente il Comitato Regionale sulla base delle richieste contenenti le caratteristiche tecnico-organizzative delle Società interessate.

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI TORNEI DI FASCIA B ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI **Stagione Sportiva 2020/2021**

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, per la stagione 2020/2021, dei **Tornei Interprovinciali di Fascia B** – Categorie ALLIEVI / Under 16 e GIOVANISSIMI / Under 14.
2. Tutte le gare si disputano alla domenica mattina alle ore 10,30, salvo diversa determinazione delle Delegazioni Provinciali sulla base di accertate esigenze.

Art. 2 – Limiti di età per la partecipazione ai Tornei di Fascia B Allievi e Giovanissimi

1. Salvo diverse determinazioni del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. i Tornei Allievi e Giovanissimi di Fascia B sono riservati alle seguenti fasce d'età:

A - CATEGORIA ALLIEVI – UNDER 16

Possono partecipare ai Tornei i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (2020), abbiano compiuto il 14° anno di età, ma che nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 15° anno di età (ovvero nati nel 2005).

Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività coloro che, il 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (2020) abbiano compiuto il 14° anno di età (ovvero nati nel 2006 e nel 2007, dopo il compimento del 14° anno di età).

B - CATEGORIA GIOVANISSIMI – UNDER 14

Possono partecipare ai Tornei i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (2020), abbiano compiuto il 12° anno di età, ma che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 13° anno di età (ovvero nati nel 2007);

Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività coloro che abbiano compiuto il 12° anno di età nel corso dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 2008, dopo il compimento del 12° anno di età) limitatamente ad un numero **massimo di 5 calciatori**.

Tabella riepilogativa limiti di età nei Tornei di fascia B Allievi e Giovanissimi

Torneo	Fascia di età	Ulteriori possibilità di partecipazione
Allievi – Under 16	2005	2006 e 2007, dopo il compimento del 14° anno di età
Giovanissimi – Under 14	2007	massimo 5 calciatori nati nel 2008, dopo il compimento del 12° anno di età (no 2009)

3. La partecipazione esclusiva ai Tornei di Fascia B, Categorie Allievi e Giovanissimi in forma Interprovinciale, costituisce titolo di ammissione ai Campionati Regionali di categoria¹.

¹Vedi Nota del Presidente del Settore Giovanile e Scolastico Prot. 20.150/Gr del 19/07/2013

Art. 3 - Requisiti di ammissione.

1. Sono ammesse alla partecipazione dei **Tornei Interprovinciali di fascia B** le squadre delle Società in possesso dei seguenti requisiti:

- a) disponibilità di idoneo campo di gioco per le gare interne, con le caratteristiche di cui all'art. 5;
- b) versamento di una **tassa di iscrizione pari a € 100,00** quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato Regionale; il versamento dovrà essere effettuato, tramite ricarica on-line del Portafoglio Iscrizioni, con bonifico bancario, presso

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA – AG. 3
Intestato a FIGC – LND – CRER
Codice IBAN: IT 60 U 05387 02403 000001164493

Art. 4 – Modalità di svolgimento dei Tornei.

1. I Tornei saranno organizzati su base **interprovinciale**, fatte salve esigenze organizzative, secondo le seguenti modalità:

- a) le Società regolarmente iscritte partecipano al Torneo in Raggruppamenti che coinvolgeranno due province;
- b) il numero dei gironi, la loro composizione, l'attribuzione della gestione alle diverse Delegazioni Provinciali e la disciplina delle fasi finali sono stabiliti dalle Delegazioni Provinciali e dal Comitato Regionale sulla base del numero di squadre iscritte, coniugando la necessità di limitare il numero e la lunghezza delle trasferte con la competitività dei tornei;
- c) il Torneo sarà organizzato in gironi con gare di andata e ritorno al termine delle quali saranno disputate le fasi finali per la proclamazione delle Società Campioni Interprovinciali di ogni Raggruppamento. Il Comitato Regionale può, successivamente, organizzare, secondo modalità da definire, una fase finale regionale per l'assegnazione del titolo di Campione Regionale della Categoria.

Art. 5 – Campi di gioco - Alternanza di gare interne sullo stesso campo.

1. I campi di gioco dei Tornei Interprovinciali – Fascia B di cui all'art. 2 dovranno essere di norma diversi da quelli in cui, la domenica mattina, si disputano le gare interne degli altri Campionati e/o Tornei.

2. In deroga al comma 1 potrà essere richiesta l'alternanza con gare interne dei Campionati Allievi e Giovanissimi della medesima Società solo se ciò è consentito dallo sviluppo dei relativi calendari dei Campionati/Tornei.

3. Nell'ipotesi che lo sviluppo dei calendari non consenta l'integrale rispetto dell'alternanza richiesta la Società ha l'obbligo, pena l'esclusione dalla manifestazione di che trattasi, di individuare e comunicare alla Delegazione competente ovvero al Comitato Regionale un campo di gioco idoneo diverso da quello precedente.

4. La richiesta di alternanza di gare interne deve essere contenuta esclusivamente negli appositi spazi previsti nella domanda di iscrizione; non saranno prese in considerazione richieste presentate senza l'osservanza di questa formalità.

Art. 6 – Variazioni calendario, orari ufficiali e campi di gioco.

1. Le richieste di variazione delle gare dei Campionati devono essere adeguatamente motivate e devono pervenire alla Delegazione Provinciale competente ovvero all'Ufficio Agonistica del Comitato Regionale, di norma, almeno **3 (tre)** giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara. La tassa di cui al successivo comma 3 è raddoppiata nel caso di richiesta non motivata.

2. Le richieste di variazioni di orario delle singole gare, lo spostamento ad altra data delle stesse

(anticipi e posticipi) e l'inversione di turni di calendario, da inviare a mezzo fax, devono essere corredate con l'assenso della Società avversaria interessata.

3. Ogni variazione deve essere preventivamente autorizzata dalla Delegazione Provinciale competente ovvero dal Comitato Regionale mediante ufficializzazione sul Comunicato Ufficiale, con apposita comunicazione o altri sistemi informativi nei casi urgenti (SMS, notizia sul sito internet istituzionale, ecc.) e la relativa richiesta è soggetta all'addebito di una "tassa di istruttoria" a carico della Società richiedente ovvero, se non specificato, alla Società che disputa la gara su campo proprio, pari ad € 20,00, indipendentemente dall'accoglimento.

4. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale possono, senza comunicazione alcuna, non prendere in considerazione le domande presentate in spregio alle presenti disposizioni.

5. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale hanno facoltà di disporre accertamenti circa la veridicità delle motivazioni denunciate e, in caso di presunta falsità, segnalano ai competenti organi della Giustizia Sportiva le Società e i rispettivi Dirigenti responsabili.

6. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale sono gli unici soggetti competenti a disporre il rinvio e qualunque altra variazione delle gare ufficiali. **La chiusura degli impianti disposta unilateralmente dalle Amministrazioni comunali, dagli Enti gestori o da altri soggetti proprietari non determina il rinvio automatico delle gare in programma.**

7. La mancata disputa delle gare a causa della chiusura degli impianti che non coincida con il rinvio previamente autorizzato dalle Delegazioni Provinciali o dal Comitato Regionale comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

8. In caso di convocazione nelle Rappresentative Regionali o Provinciali di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società è facoltà della Delegazione Provinciale competente e del Comitato Regionale, su richiesta della Società interessata, di anticipare o posticipare le gare di Campionato/Torneo nel rispetto degli impegni delle Rappresentative e in funzione dello svolgimento del Campionato/Torneo stesso.

Art. 7 – Obbligo della contemporaneità.

1. Tutte le gare delle ultime 2 (due) giornate, aventi interessi di classifica in funzione della partecipazione alle fasi finali devono essere disputate in contemporaneità di data e di orario.

Art. 8 – Obbligo di disputa delle gare.

1. Nel caso di reiterati rinvii per il perdurare di situazioni di impraticabilità dei campi di gioco, il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali possono disporre, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, la disputa di singole gare in campi diversi da quello ufficiale anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 19 delle NOIF. In tal caso le spese relative all'utilizzo dell'impianto, maggiorate di € 50,00 a titolo di spese di istruttoria, sono a totale carico della Società nel cui interesse viene disposta la variazione.

Art. 9 – Procedura per l'iscrizione ai Campionati.

§ 1 – La presentazione della domanda e della documentazione

1. L'avvio delle operazioni per l'iscrizione ai Campionati decorre dal **23 luglio 2020**. Solo da tale data sarà attiva l'area "ISCRIZIONI REGIONALI E PROVINCIALI" sul sito web della L.N.D. che è accessibile alle Società per la compilazione delle relative domande.

2. Compilati tutti i moduli, le Società dovranno stampare, **rendendo "definitivi"** i relativi documenti con l'apposito tasto in basso a destra, e, successivamente, completarli con il timbro sociale e la firma autografa del Presidente su tutte le pagine e con le firme autografe degli altri Dirigenti negli appositi spazi (pagine Organigramma e Delegati alla firma).

3. Occorre quindi perfezionare l'iscrizione con la nuova procedura c.d. "**dematerializzazione**", tramite **firma elettronica**. Nella Home della propria area società, alla voce "Riepilogo documenti con firma elettronica" sarà presente il documento dell'iscrizione da "dematerializzare". Selezionare la nuvoletta blu e caricare tutta la documentazione prodotta (compresi gli eventuali allegati) in un unico file in formato pdf. Concludere la procedura con la firma del documento tramite Codice Fiscale, Pin e telefonata. Da questo momento il documento è da considerarsi regolarmente sottoscritto e consegnato al Comitato Regionale/Delegazione.

Se il documento dell'iscrizione dematerializzato risultasse **irregolare e/o incompleto**, nella sezione "iscrizione" sarà segnalata con errore (evidenziata in rosso).

Si invitano le Società a controllare periodicamente, nella propria area società, il corretto invio del documento di iscrizione, per non incorrere in ritardi e/o omissioni.

4. Fra la documentazione da trasmettere deve essere necessariamente inclusa, **a pena di decadenza** (nel senso che la Società inadempiente è esclusa dal campionato di competenza), la **domanda di iscrizione** al Campionato.

5. Il termine, di carattere ordinatorio, per l'invio telematico del documento dematerializzato di iscrizione al Campionato, è indicato nella tabella di cui al seguente Art. 10.

§ 2 – La regolarizzazione del documento di iscrizione dematerializzato.

1. Nel caso che, a seguito di verifiche, si rilevi che il documento di iscrizione dematerializzato risulta **irregolare e/o incompleto** la Società ha l'obbligo di regolarizzarlo e completarlo entro il **termine** indicato nella tabella del successivo Art.10, alla scadenza del quale, le Società inadempienti, nei casi previsti, non potranno essere ammesse ai rispettivi Campionati

Art. 10 - Termini per l'iscrizione ai Campionati

1. I termini per l'iscrizione ai Campionati sono riassunti nel seguente prospetto:

Campionato	Competenza	Invio documento di iscrizione dematerializzato	Regolarizzazione
Allievi Interprovinciali Fascia B	Comitato Provinciale	da <u>Giovedì 23 Luglio 2020</u> a <u>Martedì 18 Agosto 2020</u> <u>ore 17.00</u>	<u>entro</u> <u>Martedì 25 Agosto 2020</u> <u>ore 17.00</u>
Giovanissimi Interprovinciali Fascia B	Comitato Provinciale		

2. In ogni caso il riepilogo dei costi di iscrizione e il **totale dell'importo** da pagare è riportato nella pagina "RIEPILOGO RICHIESTE ISCRIZIONI CAMPIONATI" della relativa procedura on-line.

3. Per i **tutti i Campionati** il pagamento dei diritti e degli oneri finanziari deve essere effettuato tramite **ricarica on line** del "**Portafoglio Iscrizioni**" con **bonifico bancario** presso

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA – AG. 3
Intestato a FIGC – LND – CRER
Codice IBAN: IT 60 U 05387 02403 000001164493

Art. 11 – Norma di rinvio

1. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le disposizioni dei regolamenti federali in quanto compatibili e quelle del Comunicato Ufficiale SGS n. 1 relativo alla stagione sportiva 2020/2021.

**E' DISPONIBILE UNA GUIDA SEMPLIFICATA AL NUOVO PROCEDIMENTO DI
DEMATERIALIZZAZIONE IN ALLEGATO AL PRESENTE C.U. E SUL SITO DEL C.R.E.R.
WWW.FIGCCRER.IT
NEL MENU "DEMATERIALIZZAZIONE"**

Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all'albo del C.R.E.R. il 07/08/2020.

**Il Segretario
(Sara Bottarelli)**

**Il Presidente
(Paolo Braiati)**